



ASIU - Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.

---

**ASIU SPA**  
Via Isonzo 21/23  
57025 Piombino (LI)  
Tel 056527711 fax 0565/225097  
*www.asiu.it*

**DISCIPLINARE DI GARA**

**(Norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**

Procedura: Finanza di Progetto articolo 153 D.lgs 163/06 e s.m.i., commi da 1 a 14

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 Dlgs. 163/06 s.m.i.

**REINGEGNERIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI – LOCALITA' ISCHIA DI CROCIANO – COMUNE DI PIOMBINO (LI)  
CIG (SIMOG): 0304091FD0**

**Indice:**

**PARTE PRIMA  
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

- Articolo 1 - Soggetti ammessi
- Articolo 2 - Oggetto
- Articolo 3 - Modalità di presentazione dell'offerta
- Articolo 4 - Contenuto del "Plico A – Documenti"
- Articolo 5 - Termine per la presentazione della proposta
- Articolo 6 - Requisiti di ordine generale
- Articolo 7 - Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale
- Articolo 8 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
- Articolo 9 - Avvalimento.
- Articolo 10 - Contenuto del "Plico B – Proposta tecnica e convenzione "
- Articolo 11 - Contenuto del "Plico C- offerta economica"
- Articolo 12 - Cause di esclusione in fase di ammissione

**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI SCELTA DEL PROMOTORE**

- Articolo 1- Criterio di individuazione del **PROMOTORE**:
- Articolo 2 - Fase iniziale di ammissione alla gara
- Articolo 3 - Apertura del "Plico A – Documenti"
- Articolo 4 - Apertura del "Plico B - Proposta tecnica e convenzione"
- Articolo 5 - Apertura del "Plico C - offerta economica"
- Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione
- Articolo 7 - riferimenti normativi
  
- Articolo 8 - Verbali
- Articolo 9 - Cause di esclusione nella fase di formazione della graduatoria finale di merito
- Articolo 10 - Mancata comprova dei requisiti

**PARTE TERZA  
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

- Articolo 1 - Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni
- Articolo 2 - Acquisizione delle informazioni e della documentazione
- Articolo 3 - Disposizioni finali

## PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

### Articolo 1 - Soggetti ammessi

Possono partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 153 comma 8 del codice, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario (articolo 98 DPR 554/99) anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice e come previsto al successivo art.6, nonché i requisiti di ordine speciale di cui al successivo articolo 7.

### Articolo 2 - Oggetto

Oggetto del presente intervento di finanza di progetto è la **reingegnerizzazione dell'attuale impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani, la sua gestione, comprensiva della correlata gestione della discarica per RU ai fini della valorizzazione energetica del biogas.**

L'obiettivo generale che l'Azienda si propone di perseguire è la creazione di un ciclo integrale di gestione del trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani rispondente a standard di efficienza ed economicità elevati, intervenendo sui costi operativi, sulla flessibilità produttiva, sulla ottimizzazione delle condizioni di sicurezza e dell'ambiente di lavoro e sulla valorizzazione energetica del rifiuto.

In particolare si prevede, facendo espresso riferimento ai principi, ai requisiti e ai contenuti dello Studio di Fattibilità (parte integrante e sostanziale della presente procedura) l'affidamento della concessione avente ad oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

1. impianto di trattamento meccanico biologico a flusso unico secondo il processo di bioessiccamento del rifiuto urbano indifferenziato, noto in letteratura con la definizione di Mechanical-Biological and Stabilate Method (MBS) (Wiemer e Kern, 1996).
2. impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di compost di qualità ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti in modo differenziato (frazione umida e sfalci di potature e ramaglie) che rispetti i requisiti e le caratteristiche dell'allegato 2 del D.Lgs n. 217/2006 e s.m.i. attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica.
3. impianto di recupero del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti urbani con annesso il sistema di captazione e gestione della discarica stessa durante la coltivazione finalizzata alla valorizzazione della produzione del biogas e del relativo recupero. La progettazione e realizzazione della suddetta discarica, posta a servizio dell'impiantistica reingegnerizzata, sarà a cura di ASIU S.p.A. e oggetto di separata procedura ed intervento. A tal fine il concessionario sarà chiamato a far parte del gruppo di progettazione dell'intervento denominato "Ampliamento del sito di smaltimento rifiuti nel Comune di Piombino", a livello di Progetto Definitivo e limitatamente a quanto inerente la porzione di discarica destinata ai rifiuti urbani. Ciò al fine di garantire le caratteristiche tecniche e gestionali ritenute necessarie per il conseguimento delle performance dichiarate.

Ogni intervento sull'esistente, ritenuto necessario per consentire la perfetta integrazione e funzionalità dei processi si intende incluso nell'oggetto dell'intervento.

Farà capo al concessionario la responsabilità dell'attuazione dei processi, nonché della gestione della discarica per RU, esplicita anche tramite propri responsabili gestionali e quant'altro ritenuto necessario per la garanzia, la sicurezza e le performance dei processi stessi.

La gestione degli impianti di cui sopra avrà luogo sotto la piena responsabilità, ed a cura e spese del concessionario, il quale utilizzerà a tale fine dei mezzi e del personale costituenti il complesso aziendale di ASIU, in forza di apposito atto che prevede il pagamento di uno specifico corrispettivo. Il concessionario, dovrà indicare eventuali aspetti di particolare rilevanza ai fini della garanzia, sicurezza e performance dei processi che ritenesse di dover condurre operativamente in via autonoma.

Il quadro economico dell'investimento complessivo previsto è il seguente:

<b>TOTALE investimento previsto per l'intervento</b>		<b>SOA</b> (progettazione e costruzione) Dpr 34/2000 Dlgs 163/2006		
<b>€</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>Cat. OS14</b>	<b>Clas. VII</b>	Categoria Prevalente

**Tabella n.1**

Qualora il concorrente proponga di realizzare un intervento di investimento maggiore rispetto a quello previsto in tabella 1, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti al successivo art. 7, in misura commisurati all'importo dell'investimento.

Dopo l'aggiudicazione della gara e prima della firma della convenzione le imprese aggiudicatrici dovranno costituire la società di progetto (Spv) nelle modalità stabilite nello **Studio di Fattibilità**, parte integrante e sostanziale della presente procedura di gara.

### **Articolo 3 - Modalità di presentazione dell'offerta**

La proposta dovrà essere contenuta in un **plico principale**, chiuso e sigillato con nastro adesivo in modo da garantirne l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere indicati:

- la ragione sociale del candidato con relativo recapito, partita IVA, Telefono, Fax ed e-mail; per i concorrenti raggruppati la ragione sociale del mandatario, nonché degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento, indicandone la ragione sociale;
- dovrà essere indirizzato a: **ASIU Spa – Via Isonzo 21/23 57025 Piombino (LI)**;
- dovrà recare l'oggetto della seguente procedura: **“REINGEGNERIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – LOCALITÀ ISCHIA DI CROCIANO – COMUNE DI PIOMBINO (LI)”** e la data di scadenza della medesima

All'interno del **plico principale** dovranno essere inseriti **tre plichi separati**, debitamente chiusi e sigillati con nastro adesivo in modo da garantire l'integrità e controfirmati sui lembi di chiusura, da denominare "**Plico A - Documenti**", "**Plico B - Proposta tecnica e convenzione** " e "**Plico C - offerta economica**".

Nel "**Plico A - Documenti**" dovrà essere inserita tutta la documentazione necessaria per la partecipazione come descritta al successivo articolo 4, nonché, in caso di ricorso all'avvalimento, quanto indicato al successivo articolo 9.

Nel "**Plico B - Proposta tecnica e convenzione**" dovrà essere inserita la proposta tecnica, la bozza di convenzione nonché l'ulteriore documentazione come precisato al successivo articolo 10;

Nel "**Plico C - offerta economica**", dovrà essere inserito il piano economico finanziario (PEF) e l'"offerta economica – tariffa", nonché l'ulteriore documentazione secondo quanto precisato al successivo articolo 11.

#### **Articolo 4 - Contenuto del "Plico A – Documenti".**

Nel "**Plico A - Documenti**" dovrà essere inserito, a pena di esclusione, quanto segue:

- a) la domanda di partecipazione, che deve essere redatta sul modello denominato "**Allegato 1 – domanda di partecipazione**" allegato al presente disciplinare; la richiesta contiene le modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo o consorzio, nonché:
  - a.1) dichiarazione relativa alle condizioni d'ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
    - a.1.1) dei requisiti d'ordine generale previsti dall'articolo 6 del presente disciplinare;
    - a.1.2) dei requisiti d'ordine speciale previsti dall'articolo 7, compilando l'"**Allegato 2 – capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale**";
  - a.2) dichiarazione di essersi recati sui luoghi individuati per la realizzazione dell'intervento oggetto di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle attrezzature e dei sistemi attualmente esistenti e in atto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, di avere esaminato la documentazione disponibile presso la Stazione Appaltante, di aver ponderato tutte le condizioni precontrattuali e contrattuali, di aver giudicato i lavori e servizi pienamente realizzabili tali da consentire l'offerta e di aver valutato ogni elemento suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi;
  - a.3) dichiarazione di impegno a far parte del gruppo di progettazione dell' "Ampliamento del sito di smaltimento rifiuti nel Comune di Piombino", oggetto di procedura separata dalla presente, limitatamente a quanto inerente la porzione di discarica destinata ai rifiuti urbani, collaborazione richiesta in fase di stesura del Progetto Definitivo e della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio (VIA, AIA), al fine di fornire e far recepire le specifiche di carattere tecnologico e di gestione ritenute strettamente connesse per il

---

conseguimento degli obiettivi e dei requisiti che saranno dichiarati e garantiti da parte del proponente nella documentazione offerta.

- b) copia del presente disciplinare e dello studio di fattibilità, parte integrante e sostanziale del presente documento, e del bando pubblicato su GUCEE debitamente firmati per incondizionata accettazione;
- c) originale o copia conforme dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 25 Gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente autorizzata, in corso di validità, di progettazione e costruzione per categorie e classifiche riportate in Tabella n.1 dell'art.2 Parte Prima. Il certificato SOA deve riportare obbligatoriamente il requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR 34/2000.
- Nel caso in cui il candidato fosse in possesso di SOA di sola costruzione dovrà provvedere alla necessaria integrazione secondo quanto riportato al successivo articolo 7, inserendo nel presente plico l'”**Allegato 3- dichiarazione dei requisiti del progettista**” nonché una propria **distinta dei servizi tecnici svolti**.
- d) cauzione provvisoria di **€ 360.000,00** (pari al 2% dell'importo dell'investimento), ai sensi dell'articolo 75, del codice, e dal **punto III.1.1) del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

d1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

d2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante al rinnovo per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, su richiesta dalla stazione appaltante nel corso della procedura. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50 per cento, ai sensi dell'articolo 75 del codice, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; in caso di imprese riunite la predetta certificazione dovrà essere comprovata da tutti le imprese facenti parte del raggruppamento.

- 
- e) ulteriore cauzione richiesta al punto **III.1.1) del bando di gara**, a copertura delle spese di predisposizione della proposta del promotore nel caso in cui rinunci all'aggiudicazione per non avere accettato le richieste di modifiche all'offerta, ai sensi dell'art. 153 comma 13 del codice, di **€ 450.000,00** pari al **2,5** percento del valore dell'investimento, prestata mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; oppure con fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante al rinnovo per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, su richiesta dalla stazione appaltante nel corso della procedura. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. Non è ammessa la riduzione del 50 per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- f) dichiarazione di impegno rilasciata da un istituto autorizzato a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione.
1. Resta inteso che dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva il Concessionario è tenuto ai sensi dell'articolo 153, comma 13 e ai sensi dell'art. 113 del Codice, a costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del costo di costruzione dell'opera a garanzia del pagamento delle penali relative alla fase di esecuzione dei lavori, e relativo maggiore danno, nonché a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'opera. La garanzia fideiussoria di cui al presente comma, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 113, comma 3 del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata presentazione della suddetta garanzia prima dell'aggiudicazione definitiva sarà preclusiva dell'aggiudicazione definitiva stessa e costituirà motivo di escussione della cauzione provvisoria e scorrimento della graduatoria.
  2. Inoltre, il Concessionario si impegna a prestare, dalla data di inizio della gestione, un'ulteriore cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice mediante idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia del pagamento delle penali relative alla fase di gestione, e relativo maggiore danno, ed in generale a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di manutenzione.
-

3. La mancata presentazione della garanzia di cui al punto 2) costituirà grave inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione contrattuale e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente punto 1).

4. Il concessionario è tenuto, inoltre a stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

4.1) **polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR")** secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (compreso la copertura per danni a opere preesistenti e spese di demolizione e sgombero), salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La somma assicurata dovrà essere articolata come segue:

a) copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dei lavori, per un importo pari all'intero valore dell'opera (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal concessionario);

b) copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori per un importo pari a **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)**;

c) rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato per un importo pari a **€ 3.000.000,00 (tremilioni)**;

d) massimale per la copertura di danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a **€ 6.000.000,00 (seimilioni)**.

Si specifica che la predetta polizza CAR dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004, n. 123.

4.2) **polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma)** secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 del Codice per i 10 anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La somma assicurata deve essere pari al valore delle opere aggiornato alla data di cui sopra ed il limite massimo di indennizzo pari al **valore dell'opera ultimata..** La polizza dovrà inoltre prevedere una copertura di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a **Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)**;

4.3) **polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale)** secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 1 del Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a

---

**Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);**

4.4) **polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. *All Risks*)** relativa all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al **valore dell'opera ultimata** (comprensiva di macchinari ed edifici);

4.5) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore per RCT a **Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)** e per RCO a **Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)** con il limite di **€ 2.000.000 per dipendente**.

La mancata presentazione delle polizze da 4.1) a 4.5) costituisce grave inadempimento contrattuale.

5. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario
  6. Le polizze di cui al precedente punto 4), paragrafi 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
  7. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. Il mancato pagamento del premio costituisce grave inadempimento contrattuale.
  8. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità.
- g) dichiarazione (contenuta in “**Allegato 1 – Domanda di partecipazione**”), ai sensi dell'articolo 146 del codice, con la quale il concorrente indica quali lavori e servizi intende appaltare a terzi e, se del caso, in quale quota, fermi restando i limiti di cui al citato articolo. L'affidamento dell'appalto da parte del concessionario è sottoposto alle seguenti condizioni:
- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono appaltare o concedere in cottimo;
  - 2) che il concessionario espleti una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.149 del D.Lgs.n.163/2006, e quindi provveda al deposito del contratto di appalto presso la stazione

---

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- 3) che al momento del deposito del contratto di appalto presso la stazione appaltante il concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare in relazione alla prestazione appaltata e la dichiarazione dell'appaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario dell'appalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni.

Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di appaltatori e subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto. L'affidatario e, per suo tramite, gli appaltatori e i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, gli appaltatori ed i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva

- h) attestazione d'avvenuto **pagamento del contributo di euro 100,00 (cento/00)** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on-line al portale <http://riscozione.avlp.it> previa registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubb." via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento CIG (SIMOG) e riportato in epigrafe al presente disciplinare di gara;

i) **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**

l) **ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC** è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, oppure l'indicazione:

- del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

**Si precisa, inoltre, quanto segue:**

**A) Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata (includendola nel presente **Plico - "A-Documenti"**) la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.

**B) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37 del codice, deve essere allegato (ed inserito nel presente **Plico "A-Documenti"**):

- se non ancora costituiti: dichiarazione d'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del codice. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi articoli 6 e 7 e secondo quanto prescritto al successivo articolo 8.

**C) Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:

- ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del codice, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
- il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del codice e presentare le dichiarazioni di cui ai successivi articoli 6 e 7 e secondo quanto prescritto al successivo articolo 8;

**D) Limitatamente ai consorzi stabili**: ai sensi dell'articolo 36 del codice, i consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i servizi direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del codice e presentare le dichiarazioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

**E) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del codice, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo articolo 9.

È fatto in ogni caso divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

## Articolo 5 - Termine per la presentazione della proposta

La proposta redatta in lingua italiana, debitamente elaborata sottoscritta e redatta con le modalità indicate nel presente disciplinare, inviata al seguente indirizzo (di cui al **punto I.1) del bando di gara**): **ASIU SPA Via Isonzo 21/23 57025 PIOMBINO (LI)**, dovrà pervenire, a **pena di esclusione**, entro e non oltre le

**ore 13.00 del 04 settembre 2009**

termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, tramite Servizio Postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, in quest'ultimo caso nel rispetto degli orari d'ufficio dal lunedì al venerdì 08.30-12.30 dalle 15.00 alle 17.00. L'invio del plico, in ogni caso, s'intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della proposta e conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le proposte pervenute al suddetto indirizzo entro il termine stabilito.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione della società appaltante; il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; **il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima.**

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste. I plichi interni devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono essere altresì sigillati con nastro adesivo antistrappo, con le modalità precedentemente indicate.

## Articolo 6 - Requisiti di ordine generale

Il candidato dovrà attestare, mediante una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del DPR 445/2000, e del presente disciplinare di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza della cause di esclusione come di seguito indicato:

1. identificazione del concorrente e iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, partita Iva/Codice fiscale;
2. assenza delle cause d'esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del codice; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
  - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause d'esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:

- 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
  - i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
  - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società
  - procuratori o institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) violazione del divieto d'intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
  - se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questo caso, deve altresì dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver

---

ottemperato ai relativi obblighi; a tale scopo si rammenta che il numero dei dipendenti, ai fini della presente dichiarazione, è calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007;

- k) sussistenza di una sanzione d'interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'*articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;
  - l) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
- 3) assenza forme di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del codice; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del codice, che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

#### **Articolo 7 - Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale**

A1) I candidati che intendono partecipare, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa dovranno essere dotati al momento della presentazione della proposta di attestazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione per la **categoria e classifica di cui alla Tabella 1, articolo 2** prodotta in originale, copia conforme o autocertificata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che certifichi la qualificazione dell'impresa ovvero delle imprese partecipanti al raggruppamento per categorie e classifiche adeguati all'appalto da aggiudicare. Il certificato SOA deve riportare obbligatoriamente il requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del DPR 34/2000.

I candidati che intendono partecipare, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono possedere anche i seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi **dell'art.98 del DPR 554/99**, commisurati al valore stimato delle opere da realizzare, come indicato nella tabella n.1 dell'articolo 2.:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, e cioè a **€ 1.800.000,00**;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, e cioè a **€ 900.000,00**;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, a quello previsto dell'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e cioè **€ 900.000,00**;

- 
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, e cioè a **€ 360.000,00**;

**per “svolgimento di servizio affine” si intende aver gestito le tre impiantistiche sotto riportate:**

- 1) un impianto di trattamento meccanico biologico a flusso unico, per RU indifferenziato, con processo di bioessiccamento noto in letteratura con la definizione di Mechanical-Biological and Stabilate Method (MBS) (Wiemer e Kern, 1996);
- 2) un impianto di compostaggio per la frazione organica da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità con processo di trasformazione biologica aerobica;
- 3) una discarica per RU con annesso impianto di captazione e recupero di biogas;

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura pari al triplo.

Qualora il concessionario non sia in possesso dell'attestazione SOA anche di progettazione, dovrà associare progettisti in possesso dei requisiti stabiliti al seguente punto B).

A2) I candidati che intendono partecipare, **se non eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa**, debbono necessariamente ed esclusivamente essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente punto A1). Resta in tale caso esclusa la possibilità di avvalersi della triplicazione dei requisiti della lettera a) e b) prevista dal punto A1) per la sola ipotesi di esecuzione dei lavori con la propria organizzazione di impresa.

I candidati che intendono partecipare, se non eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, e se non in possesso di attestazione SOA completa anche della progettazione, dovranno sino dalla presentazione dell'offerta associare progettisti in possesso dei requisiti stabiliti al successivo punto B).

Inoltre, sempre nella ipotesi in cui non esegua i lavori con la propria organizzazione di impresa, il concessionario dovrà espletare una procedura ad evidenza pubblica per affidare in appalto l'esecuzione dell'opera a soggetti in possesso dell'attestazione SOA come sopra richiesto, secondo quanto previsto dagli artt. 142 e succ. del D.lgs 163/06 e smi.

Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio di tipo orizzontale, i requisiti previsti alle lettere a) b) c) e d) del precedente capoverso, devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95 del DPR 554/99 e dal seguente art. 8.

In relazione ai precedenti punti c) e d) il candidato dovrà produrre idonea autocertificazione contenente l'indicazione dell'impiantistica in riferimento ai punti 1), 2) e 3), breve descrizione e territorio servito.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dichiarato nel modello denominato **“Allegato 2 – capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale”** da inserire nel Plico **“A – Documenti”**.

Qualora il concorrente proponga di realizzare un intervento di investimento maggiore rispetto a quello previsto in tabella 1, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo, in misura commisurati all'importo dell'investimento.

**B)** Secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8 del DPR 34/2000, le imprese che non possiedono la qualificazione SOA indicata, ovvero sono in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, dovranno associare o avvalersi dei soggetti ai sensi dell'articolo 90 del codice, in possesso, oltre che delle abilitazioni professionali richieste per la sola progettazione dell'opera oggetto del presente bando, anche dei requisiti generali di cui all'art. 38 del dlgs 163/06, nonché quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del DPR 554/99.

Gli stessi dovranno produrre i dati di cui all'art. 63, comma 2 lett b) e c) e di cui all'art. 66 comma 1 lett a), b), c) e d) del DPR 554/99 come riportato ai successivi punti 1), 2), 3) e 4).

Tali requisiti e i dati di cui all'art.63 e 66 del DPR 554/99 potranno essere forniti compilando il modulo allegato denominato – **“Allegato 3 – Dichiarazione dei requisiti del progettista”** (da includere nel **“Plico A - Documenti”**).

La Tabella n.2, art.5, Parte Prima dello Studio di Fattibilità, definisce gli importi relativi alle prestazioni di ingegneria, calcolati in osservanza del DM 04/04/2001.

Ai fini della dimostrazione del requisito richiesto dal citato articolo 66 del DPR 554/99 si precisa l'equivalenza fra la classe e categoria IIc, con la classe e categoria II b.

- 1) Il requisito di cui all'articolo 66, comma 1, **lettera a)**, del D.P.R. n. 554 del 1999, in combinato disposto con l'art. 253 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006, costituito dal fatturato globale (esclusi contributi casse previdenziali ed IVA) per servizi di cui all'articolo 50 del citato D.P.R. n. 554 del 1999, realizzato **nei migliori tre anni del quinquennio precedente** la pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal concorrente in misura non inferiore a tre volte l'importo complessivo netto della tabella n.2, art.5 Parte Prima dello Studio di Fattibilità.

<b>Quinquennio di riferimento: anni 2004 2005 2006 2007 2008</b>	
Importo stimato (valore stimato della progettazione)	<b>€1.059.190,24</b>
Requisito minimo: totale fatturato in servizi <b>nei migliori tre anni del quinquennio</b>	<b>€3.177.570,72</b>

La dichiarazione dovrà riportare l'importo del fatturato distinto per anno, con il totale complessivo del quinquennio e il rapporto tra il totale e l'importo dei corrispettivi indicato in Tabella n.2, art.5 Parte Prima dello Studio di Fattibilità.

Gli importi degli anni precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'anno di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara.).

I requisiti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 554/1999, in combinato disposto con l'art. 253 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006, devono essere posseduti dal concorrente nelle misure previste ai punti 2), 3) e 4) che seguono;

- 2) articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, **lettera b)**: servizi tecnici di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999, in combinato disposto con l'art. 253 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006, limitatamente alle prestazioni indicate nella Tabella n.2, svolti nei **migliori cinque anni del decennio precedente** la pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 attribuite, per un importo (IVA esclusa) dei lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

L. n. 143/1949			decennio di riferimento: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Classe	categoria		Importo dei lavori oggetto del servizio
			Requisito minimo: importo dei lavori
II	c		€ 10.500.000
I	g		€ 6.000.000
III	a		€ 1.500.000

- 3) articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, **lettera c)**: servizi tecnici di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 554 del 1999, in combinato disposto con l'art. 253 comma 15 bis D.Lgs. 163/2006, svolti nei **migliori cinque anni del decennio precedente** la pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143/1949, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 0,40 volte l'importo (IVA esclusa) dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

L. n.143/1949			Decennio di riferimento: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Classe	Categ		Importo dei lavori oggetto del servizio
			Requisito minimo: importo dei lavori
II	c		€ 10.500.000
I	g		€ 6.000.000
III	a		€ 1.500.000

I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi dei precedenti numeri 2) ex lettera b), e 3) ex lettera c), sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare, a corredo dell' "Allegato 3- dichiarazione dei requisiti del progettista" (ed inserendo anche essa nel "Plico A-Documenti"), una **distinta dei servizi tecnici svolti**, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara), dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 50, comma 2, e 66, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999; la distinta con l'elenco dei servizi tecnici svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni;



ASIU - Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.

- 4) articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, **lettera d)**: personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare:

Triennio di riferimento: 2006 2007 2008			
Numero personale tecnico stimato necessario per l'espletamento dei servizi	12	Requisito minimo richiesto – numero medio annuo di personale tecnico	24

#### **Articolo 8 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.**

I requisiti dovranno essere posseduti secondo quanto prescritto dall'art.37 del codice e dall'art.95 del DPR 554/99.

**Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi** di cui all'art. 34 co. 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal precedente art.7 del presente disciplinare di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

**Limitatamente alla fase di gestione è possibile la partecipazione di raggruppamenti o consorzi di tipo verticale**, nei quali una mandante o la mandataria od una impresa consorziata gestisca il servizio ed altri provvedano all'esecuzione dei lavori, fatta sempre salva la possibilità di appaltare i lavori a terzi con le procedure previste dall'art.4 comma 8 lettera g) del presente disciplinare. Per quanto concerne la fase di gestione, i requisiti di cui all'art.7 punto A1), lettere c) e d) (cioè quelli ex art.98 DPR n.554/1999), possono essere posseduti distintamente e per intero da una o da altra impresa del raggruppamento o del consorzio, in alternativa al possesso in misura percentuale previsto dal primo comma del presente articolo per il caso di raggruppamento o consorzio di tipo orizzontale.

#### **Articolo 9- Avalimento.**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del dlgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo previsti dal precedente art.7 ivi compresa l'attestazione della certificazione SOA. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine, il concorrente include nel "Plico A – documenti", oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

---

a) una dichiarazione (utilizzando il modulo denominato “**Dichiarazione del concorrente in caso di ricorso all’AVVALIMENTO**”) verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38 del dlgs. 163/06, lettera *b*) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del dlgs. 163/06.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Resta inteso che il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. L’impresa ausiliaria non potrà partecipare alla gara bandita dal concessionario per appaltare parte dei lavori da eseguire.

---

## Articolo 10 - Contenuto del “Plico B – Proposta tecnica e convenzione ”

Il **Plico B** dovrà contenere la proposta progettuale redatta in osservanza dei principi, dei requisiti e dei contenuti dello Studio di Fattibilità (parte integrante e sostanziale della presente procedura), nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare e nel bando di gara, che dovrà essere composta, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

**1) un progetto preliminare della reingegnerizzazione dell'attuale impianto di trattamento dell'RU relativo agli interventi di cui al punto 1. e 2. del precedente articolo 2 del presente disciplinare:**

Il progetto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal **D.Lgs. 163/06 All. XXI, Sezione I**, con le seguenti precisazioni:

- in merito agli elaborati di cui al punto c) dell'Art.1 c.2 All. XXI, Sez.1, si richiede uno studio di prefattibilità ambientale ex art 21 DPR 554/99 (relazione di compatibilità ambientale di cui alla suddetta Sez.1, all'Art.4 c.2)
- gli elaborati di cui al punto d) dell'Art 1, c.2 All. XXI, Sez.1, non sono richiesti in quanto a disposizione presso la Committenza.

Il progetto dovrà, in particolare, contenere la seguente ulteriore documentazione:

- il piano di svolgimento dei lavori comprensivo di tutte le operazioni necessarie a garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti durante la realizzazione della reingegnerizzazione impiantistica
- i flussi e i bilanci di massa e i diagrammi dei processi sviluppati
- un piano di gestione, in cui il proponente esplica chiaramente sulla base dei flussi di massa previsti, le tecniche e le modalità gestionali con cui intenderà garantire e mantenere nel tempo la sicurezza e le performance dei processi e degli impianti, comprensivo dell'organizzazione del lavoro, dei mezzi e attrezzature e dei piani di manutenzione

In particolare il progetto preliminare dovrà essere corredato:

- dal computo metrico estimativo dell'intervento, redatto applicando alla quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto i relativi prezzi unitari
- dall'elenco dei prezzi unitari applicati (ex art. 34 DPR 554/99)
- da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'art.7 dell'allegato XXI del DLgs 163/06, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici.

---

2) **approfondimenti tecnici relativi alla discarica per RU e un progetto preliminare dell'impianto di captazione e recupero del biogas** riportanti almeno:

2.1) per quanto concerne gli **approfondimenti tecnici relativi alla discarica per RU:**

- eventuali dettagli di progetto della discarica per RU ritenuti necessari ai fini della ottimizzazione nella produzione e valorizzazione del biogas
- un piano di gestione operativa della discarica per RU
- tecniche di gestione del ciclo di trattamento/smaltimento finalizzate all'allungamento della durata della discarica

2.2) per quanto concerne il **progetto preliminare dell'impianto di captazione e recupero del biogas:**

Il progetto dovrà essere conforme a quanto stabilito dal DLgs 163/06 All.XXI, Sezione I, con le seguenti precisazioni:

- in merito agli elaborati di cui al punto c) dell'Art.1 c.2 All. XXI, Sez.1 si richiede uno studio di prefattibilità ambientale ex art 21 DPR 554/99 (relazione di compatibilità ambientale di cui alla suddetta Sez.1, all'Art.4 c.2)
- gli elaborati di cui al punto d) dell'Art 1, c.2 All. XXI, Sez.1 non sono richiesti in quanto a disposizione presso la Committenza

In particolare il progetto preliminare dovrà essere corredato:

- dal computo metrico estimativo dell'intervento, redatto applicando alla quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto i relativi prezzi unitari
- dall'elenco dei prezzi unitari applicati (ex art. 34 DPR 554/99)
- da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'art.7 dell'allegato XXI del DLgs 163/06, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici.

La soluzione progettuale offerta di cui ai punti 1) e 2) che precedono sarà ritenuta idonea ed ammessa alla valutazione tecnica a condizione che il concorrente produca nel **“Plico B – Proposta tecnica e convenzione”** un'autocertificazione attestante che le tecnologie offerte, con le quali si sviluppano:

- il processo di trattamento meccanico biologico a flusso unico per RU indifferenziato con processo di bioessiccamento
- il processo di trasformazione biologica aerobica per frazione organica da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità
- la captazione e recupero del biogas a servizio della discarica per RU

non hanno carattere sperimentale o di prototipo essendo già state applicate, ciascuna di esse, direttamente o da terzi, in almeno un impianto autorizzato, funzionante da almeno due anni

L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni minime:

- proprietario e gestore di ciascun impianto
- ubicazione
- data di entrata in esercizio
- potenzialità annua

In mancanza di detta autocertificazione si procederà all'esclusione in quanto la soluzione impiantistica offerta sarà ritenuta non attendibile ed a carattere sperimentale.

Sarà facoltà della commissione giudicatrice o della Stazione Appaltante effettuare uno o più sopralluoghi presso le impiantistiche indicate nelle certificazioni che precedono, sia durante la fase di valutazione sia in fase di aggiudicazione provvisoria.

La valutazione avverrà sulla base della **qualità della soluzione progettuale proposta** rispetto allo studio di fattibilità con particolare riferimento all'articolo 6 - Parte seconda, punto **B.1)** e **B.2)** del presente disciplinare avuto riguardo a:

Per quanto concerne la reingegnerizzazione dell'attuale impianto di trattamento dell'RU di cui al precedente punto 1) (punto B.1) dell'articolo 6 - Parte seconda):

- B.1.1 le caratteristiche estetiche e l'impatto visivo dell'intervento
- B.1.2 i processi sviluppati e loro funzionalità (i cicli di trattamento, loro efficacia ed efficienza)
- B.1.3 la flessibilità dei processi (la facilità di adattamento alle varie condizioni operative, margini di variazione dei parametri di processo e margini di intervento sulla potenzialità di trattamento mensile, fermi restando i dati di targa)
- B.1.4 la logistica (il layout di impianto in termini di funzionalità e flessibilità), l'integrazione con l'impiantistica e i servizi esistenti
- B.1.5 la qualità dei materiali e delle finiture
- B.1.6 l'organizzazione del lavoro
- B.1.7 il monitoraggio ed il controllo dei processi (i parametri di processo ed il loro monitoraggio e regolazione)
- B.1.8 le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
- B.1.9 le condizioni di sicurezza e salubrità operativa dell'ambiente di lavoro
- B.1.10 il piano di svolgimento dei lavori (le operazioni necessarie a garantire la continuità del servizio durante la realizzazione della reingegnerizzazione impiantistica).

Per quanto concerne gli approfondimenti tecnici relativi alla discarica per RU e il progetto preliminare dell'impianto di captazione e recupero del biogas di cui al precedente punto 2) (punto B.2) dell'articolo 6 - Parte seconda):

- B.2.1 le tecniche di realizzazione dell'impianto di captazione e recupero del biogas e gli eventuali dettagli di progetto della discarica per RU finalizzate alla produzione, all'efficienza di captazione e recupero del biogas
- B.2.2 le tecniche di gestione della discarica per RU e dell'impianto di captazione e recupero del biogas

- 
- B.2.3 le tecniche di gestione previste del ciclo di trattamento/smaltimento finalizzate all'allungamento della durata della discarica
- B.2.4 il monitoraggio ed il controllo dei processi nell'impiantistica di captazione e recupero del biogas (i parametri di processo ed il loro monitoraggio e regolazione)
- B.2.5 le condizioni di sicurezza e salubrità operativa dell'ambiente di lavoro nella discarica per RU

Ad ogni buon fine si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 9, parte I dello Studio di Fattibilità, la durata della discarica per RU non potrà essere inferiore a 10 anni, pena l'esclusione.

Nel medesimo "**Plico B – Proposta tecnica e convenzione**" dovrà inoltre essere inserita:

3) lo **bozza di convenzione** da stipularsi tra il Concedente e il PROMOTORE da redigersi in osservanza del contenuto minimo del documento denominato "**bozza di convenzione**" riportata in **allegato C** allo Studio di Fattibilità, opportunamente integrato e/o modificato da parte del proponente; si precisa che le integrazioni/modifiche della bozza di convenzione potranno essere di carattere esclusivamente migliorativo per l'Ente Appaltante ed avere luogo unicamente sui seguenti specifici articoli della bozza di convenzione:

- art.6 in merito alle obbligazioni aggiuntive del concessionario, alla responsabilità del concessionario e in merito a ulteriori garanzie del concessionario, art. 7 in merito a limitazioni alle obbligazioni del concedente e art.9.1 in merito a obbligazioni aggiuntive del concessionario nella fase di gestione
- artt.11.1, 11.2, in merito alla diminuzione degli indennizzi dovuti al concessionario in caso di risoluzione o revoca della concessione e art. 11.5 in merito al riscatto anticipato
- artt.12, 13, in merito alle garanzie ed assicurazioni aggiuntive sempre a carico del concessionario
- art.15, in merito ad un aumento delle penali per inadempimento del concessionario

Tali integrazioni/modifiche potranno essere inserite direttamente nella bozza di convenzione, evidenziando le modifiche e le integrazioni, senza modificare il testo restante, pena l'esclusione.

Non dovranno essere completate le parti della bozza di convenzione aventi ad oggetto durata ed aspetti economici, pena l'esclusione.

La valutazione della "**bozza di convenzione**" avverrà con riferimento all'articolo 6- Parte seconda, punto **C.1)** – contenuto della convenzione, avuto riguardo alle integrazioni/modifiche di carattere migliorativo per l'Ente Appaltante.

L'atto, allegato e parte integrante e sostanziale della Convenzione, denominato "**Utilizzazione del complesso aziendale**", di cui alla Parte I, art.3, punto c. dello Studio di Fattibilità, non deve essere compilato in nessuna parte. Il proponente dovrà redigere una relazione descrittiva contenente le integrazioni proposte ai contenuti dell'atto; tale relazione dovrà essere inserita nel "**Plico C – offerta economica**".

---

## Articolo 11 - Contenuto del “Plico C- offerta economica”

Il “**Plico C – offerta economica**” dovrà contenere quanto indicato ai successivi punti:

1. il **Piano Economico - Finanziario** (PEF) asseverato da una banca secondo quanto prescritto dall’art. 153, comma 9 del D.lgs 163/06. Il piano economico-finanziario dovrà essere redatto, pena l’esclusione, in osservanza di quanto contenuto nel presente disciplinare, nel bando di gara, nello studio di fattibilità e nella documentazione generale di gara, ed utilizzando il modello allegato allo Studio di Fattibilità denominato “**Piano Economico-Finanziario - Allegato B**” che dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione.

Il Piano Economico-Finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa circa le assunzioni relative al costo di realizzazione, la struttura finanziaria dell’iniziativa, il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, le assunzioni di costo per la gestione dell’opera, i ricavi e la redditività derivanti dalla gestione dell’opera, la struttura patrimoniale attiva e passiva attesa. Tale relazione dovrà in particolare specificare:

- a) nel conto economico, nello stato patrimoniale e nei flussi di cassa il periodo di costruzione e quello di gestione;
- b) le ipotesi di inflazionamento applicate ai dati economici;
- c) la forma che il proponente intende far assumere alla società di progetto e il suo capitale sociale (non inferiore a € 2.000.000 pena l’esclusione). In caso di veicolo costituito da più soggetti la quota di partecipazione nel capitale sociale di ciascun soggetto;
- d) le modalità di intervento che il proponente intende effettuare nei confronti dei cespiti attivi aziendale di cui all’”**Allegato A – cespiti**” dello Studio di Fattibilità, secondo quanto contenuto all’articolo 4, parte I dello Studio di Fattibilità.;
- e) l’elencazione delle somme relative all’ “**Utilizzazione del complesso aziendale**”, da riconoscere al concedente da parte del concessionario, come desunto dalla Relazione di cui al punto 2 che segue;
- f) il cronoprogramma indicante la durata della concessione e quella della gestione, l’avvio e la durata della fase a regime dell’impianto di biogas, la durata dei lavori, fermo restando quanto specificato nella premessa alla Parte Seconda del presente disciplinare;
- g) descrizione dei flussi e bilanci di massa e delle relative ipotesi conseguenti (come riportato nel foglio “Flussi di massa” dell’**Allegato B** allo Studio di Fattibilità), in coerenza con quanto già riportato all’articolo 10 punto 1) che precede;
- h) l’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, non superiore al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal piano economico-finanziario, comprensivo dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 c.c., di cui al presente punto, non saranno mai imputabili a questa società neanche nel caso in cui non si dovesse procedere con la scelta, rimanendo, pertanto, a totale carico del soggetto partecipante.

In riferimento al modello allegato allo Studio di Fattibilità denominato “**Piano Economico-Finanziario - Allegato B**” saranno valutati i seguenti elementi economico finanziari con riferimento all’articolo 6 - Parte seconda, punto A2):

- A.2.1 Durata della concessione
- A.2.2 ROE medio annuo della Spv
- A.2.3 Costi medi annui di struttura della Spv
- A.2.4 Tasso di interesse medio su debiti finanziari accessi da Spv
- A.2.5 Ricavi medi annui (calcolati sugli anni della gestione) derivanti dalla valorizzazione energetica del biogas riconosciuti ad Asiu
- A.2.6 Patrimonio netto medio annuo Spv
- A.2.7 Costo medio annuo gestione impianto reingegnerizzato
- A.2.8 DSCR medio (Debt Service Cover Ratio)
- A.2.9 TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto
- A.2.10 TIR (Tasso interno di rendimento) per i soci della SPV

precisando, **a pena di esclusione**, i seguenti limiti (minimi o massimi):

- La durata massima della concessione è fissata in anni 20 (come previsto all’articolo 9. parte I dello Studio di Fattibilità)
- DSCR medio (Debt Service Cover Ratio) dovrà essere maggiore o uguale a 1,3; la media è calcolata sugli anni della gestione;
- TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto dovrà essere maggiore o uguale al 6%

e stabilendo che i seguenti indicatori e parametri, dovranno comunque rispettare, **pena l’esclusione**, i limiti (minimi o massimi) a fianco di ciascuno riportati:

- la durata minima della gestione è fissata in 10 anni (come previsto all’articolo 9. parte I dello Studio di Fattibilità)
- DSCR annuo (Debt Service Cover Ratio) dovrà essere maggiore o uguale di 1; il minimo indicato decorre dall’inizio della gestione
- PCR (Project Cover Ratio) dovrà essere maggiore o uguale di 1.
- LLCR (Loan Life Cover Ratio) dovrà essere maggiore o uguale di 1.
- VAN (Valore attuale netto) del Progetto dovrà essere maggiore o uguale di 0.

2. Relazione descrittiva dell’**“Utilizzazione del complesso aziendale”** di cui all’articolo 3. punto c. dello Studio di Fattibilità

3. **Dichiarazione redatta dal concorrente** contenente l’accettazione incondizionata, in caso di aggiudicazione in proprio favore della concessione, della corresponsione di tutti i costi sostenuti da ASIU SPA in ordine all’iniziativa in oggetto, tra i quali, in via semplificativa e non esaustiva, costi di pubblicazione del presente avviso, costi di advisor e consulenze legali, tecniche ed economiche inerenti ad ogni fase della procedura, i costi relativi all’istruttoria riguardante la fase della valutazione delle proposte fino all’aggiudicazione della concessione e alla realizzazione dell’opera, fino ad un massimo di **€ 100.000,00.**

4. **L'offerta economica – tariffa;** l'offerta ha ad oggetto tutte le prestazioni dettagliatamente indicate nel presente disciplinare, nel bando e nello Studio di Fattibilità ed è redatta mediante dichiarazione di **ribasso percentuale** sull'importo del corrispettivo posto a base di gara fissato in **90 €/tonnellata**, (art.6 dello Studio di Fattibilità); deve essere redatta sul modello **allegato 4** al suddetto disciplinare, con l'imposta di bollo assoluta nella misura di legge, essere sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata. Il ribasso indicato deve essere obbligatoriamente indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quanto indicato in lettere. Sono escluse in ogni caso le offerte in aumento. La valutazione avverrà con riferimento all'articolo 6- Parte seconda, punto A.1).

**Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari** non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del codice, si precisa che l'offerta, a pena di esclusione:

- deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli offerenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti.

5. **Giustificazioni anticipate dell'offerta:** ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice; nel "Plico C – offerta economica" **devono** essere inserite le giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del predetto decreto legislativo.

#### **Articolo 12- Cause di esclusione in fase di ammissione**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico inviato, i concorrenti:

1. il cui plico di invio è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4 del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2. il cui plico di invio presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
3. il cui plico di invio non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
4. il cui plico di invio presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

Sono esclusi dopo l'apertura del plico inviato, senza che si proceda all'apertura dei plichi interni, i concorrenti:

- 
5. nel cui plico non sono presenti il “Plico A - Documenti”, “Plico B - Proposta tecnica e convenzione”, “Plico C - offerta economica”;
  6. i cui plichi interni presentano modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
  7. nei cui plichi interni non sono presenti una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute negli altri plichi che vengano successivamente aperti per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
  8. con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non accompagnate da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
  9. che non dichiarano il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarano il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
  10. che hanno dichiarato di voler appaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, in contrasto con l’articolo 146 del D.Lgs.n.163/2006, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;
  11. che, non ancora costituiti in raggruppamento temporaneo o in consorzio temporaneo, non hanno prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del codice, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta;
  12. che, costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i servizi o le parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  13. che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  14. che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
  15. che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
  16. che, costituiti in consorzio stabile, non hanno indicato i propri consorziati, oppure hanno indicato uno o più consorziati candidati all’esecuzione e tali consorziati incorrono in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure costituiti o partecipanti in violazione dell’articolo 36, commi 1 e 5, del codice
  17. che, avendo fatto ricorso all’avalimento, non hanno rispettato quanto prescritto dall’articolo 49 del codice, oppure dal presente disciplinare di gara; le cause di esclusione operano anche nei confronti dell’operatore economico ausiliario;
  18. carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3 del bando di gara**, oppure con versamento insufficiente;
  19. che nelle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, omettano di inserire uno o più dei documenti, dichiarazioni o certificazioni richieste dagli artt.10 e 11, ovvero essi siano carenti dei contenuti richiesti dalle predette disposizioni..
-

sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:

- che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che hanno una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure con riguardo ad un operatore economico ausiliario o ad una società consorziata in consorzio stabile o ad una società consorziata in consorzio di cooperative o di imprese artigiane indicata come esecutrice;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

---

## PARTE SECONDA PROCEDURA DI SCELTA DEL PROMOTORE

### Premessa

Ai sensi dell'art.153 comma 10 del D.Lgs.n.163\2006 e smi, la società appaltante:

- a) prenderà in esame le offerte che saranno pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redigerà una graduatoria e nominerà **PROMOTORE** il soggetto che avrà presentato la migliore offerta; la nomina del **PROMOTORE** può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) porrà in approvazione il progetto preliminare della reingegnerizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani presentato dal **PROMOTORE**, indicando apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, art 14-bis, in cui risulteranno le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in fase di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula del contratto;
- e) qualora il progetto debba essere modificato, a seguito di modifiche eventualmente intervenute in seguito all'approvazione del progetto, richiederà al **PROMOTORE** di procedere alle modifiche necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e dei conseguenti adeguamenti del Piano economico-finanziario, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; il pronunciamento del promotore dovrà avvenire entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui il **PROMOTORE** accetti di apportare le modifiche richieste, la revisione dovrà avvenire entro 30 giorni dal pronunciamento.
- f) qualora il **PROMOTORE** non accetti di modificare il progetto, la società appaltante ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal **PROMOTORE** alle stesse condizioni proposte al **PROMOTORE** e non accettate dallo stesso. Il pronunciamento dovrà avvenire entro un termine non superiore a 30 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. La stipula del contratto di concessione avverrà solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del **PROMOTORE**, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal **PROMOTORE**, quest'ultimo ha diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario delle spese di cui all'art. 153, comma 9, terzo periodo del codice.
- g) dalla data della stipula del contratto ha inizio la concessione; la progettazione definitiva dell'intervento comprensiva di tutti gli elaborati finalizzati all'autorizzazione integrata ambientale e alla eventuale valutazione di impatto ambientale, dovrà essere presentata entro un massimo di **90 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data della stipula.
- h) La progettazione esecutiva dovrà essere presentata entro un periodo non superiore a **60 giorni** naturali consecutivi dall'autorizzazione alla realizzazione
- i) l'avvio dell'esercizio e della gestione dovrà avvenire entro un periodo non superiore a **18 mesi** dall'autorizzazione alla realizzazione da parte dell'Ente Competente
- j) nel caso in cui né il **PROMOTORE** né gli altri concorrenti accettassero le modifiche progettuali richieste, la Società Appaltante si riserva la facoltà di acquisire il progetto preliminare.
- k) in caso di varianti, modifiche, integrazioni da apportare al progetto i relativi costi saranno determinati applicando l'art.34 del DPR 554/99.

### **Articolo 1- Criterio di individuazione del PROMOTORE:**

L'individuazione del **PROMOTORE** avviene:

- a) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e del presente disciplinare di gara;
- b) criterio di individuazione delle **offerte anormalmente basse**: la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'articolo 86, comma 2 e 3 del codice.

Il giorno **10/09/2009 alle ore 10.00**, presso la sede della società appaltante, in seduta pubblica avrà luogo la prima fase della gara consistente nell'ammissibilità delle offerte. All'apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle ditte interessate, ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

### **Articolo 2 - Fase iniziale di ammissione alla gara**

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
  - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, verifica la correttezza formale e il confezionamento dei plichi interni formanti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente i plichi interni in modo univoco con il plico principale; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno dei plichi componenti l'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona i plichi formanti l'offerta sul banco degli incanti.

### **Articolo 3 - Apertura del "Plico A – Documenti"**

Il soggetto che presiede il seggio di gara apre il plico A e sulla base della documentazione contenuta, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara e dal presente disciplinare.

La Commissione inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; tali chiarimenti dovranno essere prodotti nei termini che stabilirà la Commissione, avendo riguardo all'economicità dei tempi del procedimento di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del codice:

- il soggetto che presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal presente disciplinare e dal bando di gara;
- il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara sospesa la seduta pubblica;
- la seduta di gara può altresì essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate;

- il soggetto che presiede il seggio di gara fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, rendendole note ai presenti e da comunicare ai concorrenti ammessi;
- la società richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisito; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione l'articolo 10;
- in tutti i casi di sospensione della seduta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede ad archiviare in luogo protetto tutti i plichi.
- Compila l'elenco dei concorrenti ammessi

#### **Articolo 4 - Apertura del “Plico B - Proposta tecnica e convenzione”**

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora la seduta non sia stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora stabiliti, o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità, procede, per ciascuno plico B delle proposte tecniche pervenute, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura e a verificare che il contenuto sia conforme a quanto indicato dal disciplinare nonché:

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) che nel Plico siano stati inseriti i documenti, le dichiarazioni e le certificazioni richieste dall'articolo 10 parte prima, ovvero che essi non siano carenti dei contenuti richiesti dalle predette disposizioni; diversamente ne dispone l'esclusione.

b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:

b.1) ad apporre in calce alla documentazione la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per la documentazione relativa a proposte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a).

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione tecnica, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico **“Plico B – Proposta tecnica e convenzione”** secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

#### **Articolo 5 - Apertura del “Plico C - offerta economica”**

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, procede, per ciascuno plico C delle offerte economiche pervenute, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura e a verificare che il contenuto sia conforme a quanto indicato dal disciplinare nonché:

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) che nel plico, siano stati inseriti tutti i documenti, e quant'altro richiesto dal precedente art.11 parte prima; diversamente ne dispone l'esclusione.

b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:

b.1) ad apporre in calce alla documentazione la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per la documentazione relativa a proposte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a).

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte economiche, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico **“Plico C – offerta economica”** secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Procederà infine alla formazione della graduatoria rispetto ai punteggi tecnici-finanziari-economici conseguiti dai partecipanti ed alla nomina del Promotore.

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte, in una o più sedute riservate, per l'individuazione delle offerte anomale, all'eventuale contraddittorio con le ditte che hanno prodotto offerta anomala, all'assegnazione del punteggio economico e all'individuazione del promotore scelto. La congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, i soggetti concorrenti devono presentare insieme all'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare il piano economico finanziario. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la commissione giudicatrice richiederà all'offerente di integrare i documenti giustificativi, procedendo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. Si procederà all'esclusione del concorrente, qualora a seguito dell'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con il soggetto concorrente, l'offerta risultasse ancora incongrua.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. È salvo quanto stabilito dall'art. 87 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006.

Si procederà alla scelta della proposta anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa valutazione di congruità da parte della stazione appaltante. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

La Società Appaltante precisa che si riserva fin d'ora la facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

#### **Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione**

La scelta della proposta sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B al DPR n.554/99 così come dettagliato nel seguito.

Per la valutazione dell'offerta la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, suddivisi come indicato al **punto IV.2.1) del bando di gara.**

La valutazione finale complessiva (**VF**) risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$VF = (V1 \times P1) + (V2 \times P2) + \dots + (V27 \times P27)$$

Dove:



ASIU - Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.

CQD: Criteri qualitativi discrezionali											
CQV: Criteri quantitativi vincolati											
VI: Coefficiente relativo all'elemento (sub criterio) di valutazione						elementi (sub criteri) di valutazione		Punteggio massimo Pi			
CQV	V1	A ELEMENTI ECONOMICI FINANZIARI: criterio n.1	A1	Tariffa	A.1.1	Sconto riconosciuto su tariffa di 90 €/t		P1	15	15	50
	V2		A2	Piano economico finanziario	A.2.1	Durata concessione		P2	2	35	
	V3				A.2.2	Roe medio annuo Spv		P3	2		
	V4				A.2.3	Costi medi annui di struttura Spv		P4	2		
	V5				A.2.4	Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv		P5	2		
	V6				A.2.5	Ricavi medi annui da valorizzazione biogas riconosciuti ad Asiu		P6	7		
	V7				A.2.6	Patrimonio netto medio annuo Spv		P7	3		
	V8				A.2.7	Costo medio annuo gestione impianto reingegnerizzato		P8	5		
	V9				A.2.8	DSCR medio (Debt Service Cover Ratio)		P9	5		
	V10				A.2.9	TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto		P10	4		
	V11				A.2.10	TIR (Tasso interno di rendimento) per i soci della Spv		P11	3		
CQD	V12	B ELEMENTI TECNICI GESTIONALI: criterio n.2	B1	Progetto	B.1.1	le caratteristiche estetiche e l'impatto visivo dell'intervento		P12	2	36	46
	V13				B.1.2	i processi sviluppati e loro funzionalità		P13	4		
	V14				B.1.3	la flessibilità dei processi		P14	4		
	V15				B.1.4	la logistica (funzionalità e flessibilità), l'integrazione con l'impiantistica e i servizi esistenti		P15	4		
	V16				B.1.5	Qualità della soluzione progettuale proposta riguardo la reingegnerizzazione dell'attuale impianto di trattamento dell'RU		P16	4		
	V17				B.1.6	l'organizzazione del lavoro		P17	4		
	V18				B.1.7	il monitoraggio ed il controllo dei processi		P18	4		
	V19				B.1.8	le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali		P19	4		
	V20				B.1.9	le condizioni di sicurezza e salubrità operativa dell'ambiente di lavoro		P20	4		
	V21				B.1.10	il piano di svolgimento dei lavori		P21	2		
	V22		B2	Progetto	B.2.1	le tecniche di realizzazione dell'impianto di captazione e recupero del biogas e gli eventuali dettagli di progetto della discarica per RU finalizzate alla produzione, all'efficienza di captazione e recupero del biogas		P22	2	10	
	V23				B.2.2	Qualità della soluzione progettuale proposta riguardo l'impiantistica di captazione e recupero del biogas e approfondimenti tecnici relativi alla discarica per RU		P23	2		
	V24				B.2.3	le tecniche di gestione della discarica per RU e dell'impianto di captazione e recupero del biogas		P24	2		
	V25				B.2.4	le tecniche di gestione previste del ciclo di trattamento/smaltimento finalizzate all'allungamento della durata della discarica		P25	2		
	V26				B.2.5	il monitoraggio ed il controllo dei processi		P26	2		
	CQD		V27	C CONTENUTO DELLA CONVENZIONE: criterio n.3	C1	Convenzione	C.1.1	Contenuto della convenzione proposta		P27	

100

In particolare per quanto riguarda la valutazione comparativa delle proposte verranno valutati gli elementi di seguito indicati:

---

**A) Elementi economico – finanziari: criterio numero 1, punto IV.2.1) del bando di gara**

**A1) Tariffa** cui sarà attribuito fino al massimo di punti **P1 = 15/100;**

la valutazione dell’**“offerta economica - tariffa”** per l’elemento (sub criterio) di valutazione di tipo quantitativo e vincolato avviene attribuendo allo sconto percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di gara , contenuto nel “Plico C - offerta economica” di cui alla parte prima, articolo 11, punto 4., il valore al coefficiente “V1” come segue:

- attribuendo il valore zero allo sconto percentuale pari a zero
- attribuendo il valore uno allo sconto massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai ribassi percentuali offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V1_i = S_i / S_{max}$$

Dove:

$V1_i$  è il coefficiente dello sconto dell’offerta in esame variabile tra zero e uno

$S_i$  è lo sconto dell’offerta in esame

$S_{max}$  è lo sconto massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

I ribassi dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali oltre la virgola.

**A2) Piano economico finanziario** cui sarà attribuito fino al massimo di punti **35/100;**

la valutazione del **“Piano economico finanziario”** per ciascuno degli elementi (sub criteri) di valutazione di tipo quantitativo e vincolato dei quali è composto, contenuti nel “Plico C - offerta economica” di cui alla parte prima, articolo 11, punto 1. e risultanti dal modello “Piano Economico finanziario – Allegato B”, avviene attribuendo il valore ai coefficienti “V2”, “V3”, “V4”, “V5”, “V6”, “V7”, “V8”, “V9”, “V10”, “V11”, come segue:

**A2.1) durata della concessione** cui sarà attribuito fino al massimo di punti **P2 =2/100:**

- attribuendo il valore zero alla durata offerta maggiore (meno vantaggiosa per la Stazione Appaltante) pari a 20 anni
- attribuendo il valore uno alla durata offerta minore (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare alle durate offerte intermedie applicando la seguente formula:

$$V2_i = (D_{max} - D_i) / (D_{max} - D_{min})$$

Dove:

$V2_i$  è il coefficiente della durata della concessione relativa all’offerta in esame variabile tra zero e uno

- $D_i$  è la durata della concessione in anni relativa all'offerta in esame  
 $D_{max}$  è la durata massima in anni pari a quella a base di gara (20)  
 $D_{min}$  è la durata minima in anni della concessione offerta (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)

**A2.2) ROE medio annuo della Spv** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P3 =2/100:**

- attribuendo il valore zero al ROE medio annuo offerto maggiore (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al ROE medio annuo offerto minore (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai ROE medi annui offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V3_i = (ROE_{max} - ROE_i) / (ROE_{max} - ROE_{min})$$

Dove:

- $V3_i$  è il coefficiente del ROE medio annuo della Spv relativa all'offerta in esame variabile tra zero e uno  
 $ROE_i$  è il ROE medio annuo della Spv relativo all'offerta in esame  
 $ROE_{max}$  è il ROE medio annuo della Spv massimo offerto dalle ditte partecipanti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)  
 $ROE_{min}$  è il ROE medio annuo della Spv minimo offerto dalle ditte partecipanti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.3) Costi medi annui di struttura della Spv** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P4=2/100:**

- attribuendo il valore zero ai costi medi annui offerti maggiori (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno ai costi medi annui offerti minori (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai costi medi annui offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V4_i = (C_{max} - C_i) / (C_{max} - C_{min})$$

Dove:

- $V4_i$  è il coefficiente dei costi medi annui di struttura della Spv relativa all'offerta in esame variabile tra zero e uno  
 $C_i$  è il costo medio annuo di struttura della Spv relativo all'offerta in esame  
 $C_{max}$  è il costo medio annuo di struttura della Spv massimo offerto dalle ditte partecipanti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

$C_{min}$  è il costo medio annuo di struttura della Spv minimo offerto dalle ditte partecipanti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.4) Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P5 = 2/100**:

- attribuendo il valore zero al tasso di interesse medio offerto maggiore (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al tasso di interesse medio offerto minore (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai tassi di interesse medi offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V5_i = (T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})$$

Dove:

$V5_i$  è il coefficiente del Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv relativo all'offerta in esame variabile tra zero e uno

$T_i$  è il Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv relativo all'offerta in esame

$T_{max}$  è il Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv massimo offerto dalle ditte partecipanti

$T_{min}$  è il Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv minimo offerto dalle ditte partecipanti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.5) Ricavi medi annui (calcolati sugli anni della gestione) derivanti dalla valorizzazione energetica del biogas riconosciuti ad Asiu** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P6=7/100**:

- attribuendo il valore zero ai ricavi medi annui biogas riconosciuti ad ASIU minimi offerti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno ai ricavi medi annui biogas riconosciuti ad ASIU massimi offerti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai ricavi medi annui biogas riconosciuti ad ASIU offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V6_i = (R_i - R_{min}) / (R_{max} - R_{min})$$

Dove:

$V6_i$  è il coefficiente del Ricavo medio annuo biogas riconosciuti ad ASIU dell'offerta in esame variabile tra zero e uno

$R_i$  è il Ricavo medio annuo biogas riconosciuti ad ASIU dell'offerta in esame

$R_{max}$  è il Ricavo medio annuo biogas riconosciuti ad ASIU massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

---

$R_{\min}$  è il Ricavo medio annuo biogas riconosciuti ad ASIU minimo offerto (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.6) Patrimonio netto medio annuo Spv** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P7=3/100**:

- attribuendo il valore zero al Patrimonio netto medio annuo Spv minimo offerto (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al Patrimonio netto medio annuo Spv massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai Patrimoni netti medi annui Spv offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V7_i = (P_i - P_{\min}) / (P_{\max} - P_{\min})$$

Dove:

$V7_i$  è il coefficiente del Patrimonio netto medio annuo Spv dell'offerta in esame variabile tra zero e uno

$P_i$  è il Patrimonio netto medio annuo Spv dell'offerta in esame

$P_{\max}$  è il Patrimonio netto medio annuo Spv massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

$P_{\min}$  è il Patrimonio netto medio annuo Spv minimo offerto (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.7) Costo medio annuo gestione impianto reingegnerizzato** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P8 = 5/100**:

- attribuendo il valore zero al costo medio annuo di gestione dell'impianto reingegnerizzato offerto maggiore (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al costo medio annuo di gestione dell'impianto reingegnerizzato offerto minore (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai costi medi annui di gestione dell'impianto re ingegnerizzato offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V8_i = (G_{\max} - G_i) / (G_{\max} - G_{\min})$$

Dove:

$V8_i$  è il coefficiente del Tasso di interesse medio su debiti finanziari accesi da Spv relativo all'offerta in esame variabile tra zero e uno

$G_i$  è il costo medio annuo di gestione dell'impianto re ingegnerizzato offerto relativo all'offerta in esame

$G_{\max}$  è il costo medio annuo di gestione dell'impianto re ingegnerizzato massimo offerto dalle ditte partecipanti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

$G_{\min}$  è il costo medio annuo di gestione dell'impianto re ingegnerizzato minimo offerto dalle ditte partecipanti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

---

**A2.8) DSCR medio (Debt Service Cover Ratio)** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P9 = 5/100**:

- attribuendo il valore zero al DSCR medio offerto maggiore (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al DSCR medio minimo uguale a 1,3 (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai DSCR medi offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V9_i = (DSCR_{max} - DSCR_i) / (DSCR_{max} - DSCR_{min})$$

Dove:

$V9_i$  è il coefficiente del DSCR medio relativo all'offerta in esame variabile tra zero e uno  
 $DSCR_i$  è il DSCR medio offerto relativo all'offerta in esame  
 $DSCR_{max}$  è il DSCR medio massimo offerto dalle ditte partecipanti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)  
 $DSCR_{min}$  è il DSCR medio minimo pari a 1,3 (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.9) TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P10=4/100**:

- attribuendo il valore zero al TIR del progetto offerto pari a 6% (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore uno al TIR del progetto massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai TIR del progetto offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V10_i = (TIRp_i - TIRp_{min}) / (TIRp_{max} - TIRp_{min})$$

Dove:

$V10_i$  è il coefficiente del TIR del progetto dell'offerta in esame variabile tra zero e uno  
 $TIRp_i$  è il TIR del progetto dell'offerta in esame  
 $TIRp_{max}$  è il TIR del progetto massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)  
 $TIRp_{min}$  è il TIR del progetto minimo pari al 6 % (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

**A2.10) TIR (Tasso interno di rendimento) per i soci della SPV** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P11 = 3/100**:

- attribuendo il valore zero al TIR offerto maggiore (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)

- attribuendo il valore uno al TIR offerto minore (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante)
- attribuendo il valore intermedio mediante interpolazione lineare ai TIR offerti intermedi applicando la seguente formula:

$$V11_i = (TIR_{max} - TIR_i) / (TIR_{max} - TIR_{min})$$

Dove:

$V11_i$	è il coefficiente del TIR per i soci della SPV relativo all'offerta in esame variabile tra zero e uno
$TIR_i$	è il TIR per i soci della SPV offerto relativo all'offerta in esame
$TIR_{max}$	è il TIR per i soci della SPV massimo offerto dalle ditte partecipanti (meno vantaggioso per la Stazione Appaltante)
$TIR_{min}$	è il TIR per i soci della SPV minimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante)

#### **B) Elementi tecnici gestionali: criterio numero 2, punto IV.2.1) del bando di gara**

Per ciascun elemento la valutazione avviene effettuando la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

#### **B1) Progetto – qualità della soluzione progettuale proposta riguardo la reingegnerizzazione dell'attuale impianto di trattamento RU a cui sarà attribuito fino a un massimo di punti 36/100**

la valutazione per ciascuno degli elementi (sub criteri) di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, in riferimento alla parte prima, articolo 10, punto 1), avviene attribuendo il valore ai coefficienti “V12”, “V13”, “V14”, “V15”, “V16”, “V17”, “V18”, “V19”, “V20”, “V21”, come segue:

**B.1.1) “Le caratteristiche estetiche ed impatto visivo dell'intervento”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P12 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V12”

**B.1.2) “I processi sviluppati e loro funzionalità”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P13 = 4/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione

- 
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V13”

**B.1.3) “La flessibilità dei processi”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P14 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V14”

**B.1.4) “La logistica (funzionalità e flessibilità), l'integrazione con l'impiantistica ed i servizi esistenti”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P15 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V15”

**B.1.5) “La qualità dei materiali e delle finiture”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P16 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V16”

**B.1.6) “L'organizzazione del lavoro”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P17 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V17”

**B.1.7) “Il monitoraggio ed il controllo dei processi”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P18 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V18”

**B.1.8) “Le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P19 = 4/100:**

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all'elemento (sub criterio) di valutazione

- 
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V19”

**B.1.9) “Le condizioni di sicurezza e salubrità operativa dell’ambiente di lavoro”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P20 = 4/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V20”

**B.1.10) “Il piano di svolgimento dei lavori”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P21 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V21”

**B2) Progetto – qualità della soluzione progettuale proposta riguardo l’impiantistica di captazione e recupero del biogas e approfondimenti tecnici relativi alla discarica per RU** a cui sarà attribuito fino a un massimo di punti **10/100**

la valutazione per ciascuno degli elementi (sub criteri) di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, in riferimento alla parte prima, articolo 10, punto 2), avviene attribuendo il valore ai coefficienti “V22”, “V23”, “V24”, “V25”, “V26” come segue:

**B.2.1) “le tecniche di realizzazione dell’impianto di captazione e recupero del biogas e gli eventuali dettagli di progetto della discarica per RU” finalizzate alla produzione, all’efficienza di captazione e recupero del biogas”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P22 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V22”

**B.2.2) “le tecniche di gestione della discarica per RU e dell’impianto di captazione e recupero del biogas”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P23 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V23”

---

**B.2.3) “Le tecniche di gestione previste del ciclo di trattamento/smaltimento finalizzate all’allungamento della durata della discarica”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P24 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V24”

**B.2.4) “Il monitoraggio ed il controllo dei processi”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P25 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V25”

**B.2.5) “Le condizioni di sicurezza e salubrità operativa dell’ambiente di lavoro”** cui sarà attribuito fino ad un massimo di punti **P26 = 2/100**:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V26”

**C) Contenuto della convenzione: criterio numero 3, punto IV.2.1) del bando di gara**

**C1.1) contenuto della convenzione** fino a un massimo di punti **P27=4/100**

la valutazione complessiva della **“bozza di convenzione”** per l’elemento (sub criterio) di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale, in riferimento alla parte prima, articolo 10, **punto 3)** avviene attribuendo il valore al coefficiente “V27”, come segue:

- ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente, compreso fra zero e uno, all’elemento (sub criterio) di valutazione
- viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario determinando il coefficiente “V27”

**Articolo 7 - riferimenti normativi**

La presente procedura di selezione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006. Sono applicate inoltre le disposizioni di cui al DPR 554/99, al DPR 34/2000 e le altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti, nei limiti di compatibilità con il suddetto decreto legislativo.

---

Nel caso di incongruenza tra le indicazioni normative riportate nella documentazione d'appalto e quelle riportate nel testo del presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare.

**Avvertenze:**

**SI EVIDENZIA CHE LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI E/O DICHIARAZIONI RICHIESTI COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA GARA, FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI INVITARE LE IMPRESE CONCORRENTI A FORNIRE CHIARIMENTI E DOCUMENTI INTEGRATIVI, SEMPRECHÉ L'ONERE DI PRODUZIONE DOCUMENTALE O DICHIARATIVO, CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA DICHIARAZIONE O DOCUMENTO RICHIESTO, SIA STATO ALMENO IN PARTE ADEMPIUTO.**

Ai concorrenti è data la facoltà di presentare, già a corredo della domanda di ammissione alla gara, la documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti nel presente disciplinare.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giunga all'ufficio preposto entro il giorno ed ora stabiliti, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella apposta con timbro di arrivo dall'Ufficio Protocollo della società

Non si darà pertanto corso all'apertura del plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si tenga altresì presente quanto segue:

La società appaltante si riserva il diritto insindacabile di non procedere alle successive fasi di aggiudicazione senza che i soggetti proponenti abbiano nulla a che pretendere.

La società appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'operazione di finanza di progetto per qualsiasi motivo o sopravvenuta ragione di interesse pubblico.

La presentazione delle proposte non vincola la società appaltante, che potrà decidere di realizzare diversamente gli interventi proposti, qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea in esito alla valutazione.

Nelle ipotesi previste ai punti che precedono, i soggetti proponenti qualora non segua nessuna procedura di aggiudicazione, non potranno pretendere alcunché per l'attività svolta, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni di legge e regolamenti vigenti alla data di pubblicazione del bando stesso.

Resta stabilito:

- che i soggetti partecipanti, con la firma per accettazione del presente disciplinare e del bando ad esso collegato nonché dello Studio di Fattibilità, (da presentare allegati alla documentazione nel "Plico A – Documenti", pena l'inammissibilità) accettano incondizionatamente tutte le clausole, vincoli e procedure in esso contenuti, senza che possano avanzare eccezioni, pretese o riserve di sorta;

- che i soggetti partecipanti, con la firma per accettazione del presente disciplinare e del bando pubblicato su GUCÉE nonché dello Studio di Fattibilità ad esso collegato, (da presentare allegati alla documentazione nel plico A, pena l'inammissibilità) dichiarano che le informazioni ed i dati forniti in occasione del presente

---

intervento corrispondono al vero e di non aver omesso di fornire alcuna informazione o notizia rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità loro e della loro proposta nel presente procedimento.

#### **Articolo 8 - Verbali**

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del codice;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

#### **Articolo 9 - Cause di esclusione nella fase di formazione della graduatoria finale di merito**

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
  - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - a.2) che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
  - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce a parte del concorrente;
  - a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individua l'operatore economico candidato capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del codice;
- b) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
  - b.1) di concorrenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - b.2) di concorrenti che incorrono in una delle cause di esclusione sopravvenute all'ammissione e accertate con qualsiasi mezzo dalla Stazione appaltante;
  - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - b.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Articolo 10 - Mancata comprova dei requisiti**

- a) quando la prova non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza e all'incameramento della cauzione provvisoria;



ASIU - Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.

---

b) in caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato o consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara; in caso d'avvalimento la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

---

## PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

### Articolo 1 - Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
  - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del codice, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche purché conformi ai suddetti modelli e rispettandone il contenuto minimo, pena l'esclusione
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del codice;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del codice;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni s'intendono validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario capogruppo.

### Articolo 2 - Acquisizione delle informazioni e della documentazione

- a) le informazioni possono essere richieste presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1 del bando di gara**;
- b) il Bando di gara, il presente disciplinare di gara sono liberamente accessibili e disponibili (anche per gli effetti di cui all'articolo 70, comma 9, del codice), anche sul sito internet: <http://www.asiu.it>. Lo Studio di Fattibilità e i modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili su richiesta da inoltrare all'Area Legale della Società all'indirizzo e-mail [simonetta.falasci@asiu.it](mailto:simonetta.falasci@asiu.it), tel. 0565 277111 e fax 0565 225097. L'esame e

---

la acquisizione della documentazione complementare nonché l'effettuazione del sopralluogo e ogni altra visione e/o verifica sul campo dovrà avvenire previo appuntamento all'indirizzo e con le modalità sopra indicate entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 21/08/2009**.

### **Articolo 3 - Disposizioni finali**

a) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e d'accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del codice, in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Livorno, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

b) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, s'informa che:

b.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è ASIU SPA nella persona del legale Rappresentante;

b.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

b.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

b.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

b.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

b.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

b.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

b.8) con la partecipazione il concorrente consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

c) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara:

c.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, DPR 554/99, DPR 34/2000;

c.2) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara;

d) **documentazione integrativa:** fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente disciplinare di gara:

d.1) lo Studio di Fattibilità comprensivo dei relativi allegati

e) Incaricato all'espletamento delle funzioni di Responsabile del Procedimento ex articolo 10 D.Lgs 163/06: Dott. Ing. Gian Luca Damiani